

PRESTITO D'USO DI ORO: QUALIFICAZIONE GIURIDICA ED ESERCIZIO DI COMPETENZA DEI COSTI - IL COMMENTO

Corriere Tributario, 4 / 2018, p. 290

PRESTITO D'USO DI ORO: QUALIFICAZIONE GIURIDICA ED ESERCIZIO DI COMPETENZA DEI COSTI - IL COMMENTO

di Simone Ginanneschi^[*]

La Corte di cassazione, con **ordinanza n. 23171/2017**, ha confermato l'**assimilazione** del **prestito d'uso di oro** al **mutuo** operata dalla Commissione tributaria regionale, che aveva identificato nella consegna iniziale dell'oro la causa e il momento del trasferimento della proprietà, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di **competenza** dei relativi **costi**. Tale conclusione è stata ritenuta immune da violazioni dei canoni ermeneutici e non irragionevole, malgrado la presenza, in uno dei contratti, di una clausola contrastante, se isolatamente considerata. È convincente il peso assegnato dalla Corte, nel pervenire a tale esito, al **principio di correlazione costi-ricavi**, che sarebbe stato altrimenti disatteso, con conseguente distorsione del reddito d'impresa imponibile. Sul piano processuale, la pronuncia conferma la tendenza della Corte a salvaguardare l'**interpretazione** del **contratto** espressa dal giudice di merito, salvo i casi di palese violazione dei canoni ermeneutici o delle norme disciplinanti il tipo negoziale individuato, o, ancora, di motivazione intimamente contraddittoria, apparente o viziata dall'omesso esame di fatti potenzialmente decisivi per una corretta interpretazione.

Riferimenti

Cassazione Civile Sez. V 04-10-2017 (17-07-2017) n. 23171

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 95.

Sommario: **Il caso di specie - Limiti su interpretazione e qualificazione del contratto - Accostamento del prestito d'uso di oro al mutuo - Individuazione dell'esercizio di competenza dei costi - Giudizio di congruità del costo**

L'ordinanza della Suprema Corte n. 23171/2017^[1] desta interesse sotto diversi profili.

Per cominciare, è la prima pronuncia della Corte di cassazione, per quanto ci risulta, ad essersi specificamente occupata^[2] della qualificazione giuridica e degli effetti fiscali del c.d. prestito d'uso di oro.

Il caso di specie

Nel caso specifico, la società interessata svolge attività di trasformazione di lingotti di oro puro in prodotti semilavorati (lamine, granuli, sali, ecc.), vendendoli poi a terzi, che li impiegano in ulteriori processi di produzione.

Le imprese che operano in questo campo spesso ricorrono, per finanziare la propria attività e fronteggiare le oscillazioni di prezzo dell'oro, a contratti denominati nella prassi "prestiti d'uso", in forza dei quali gli istituti bancari forniscono l'oro necessario, dietro pagamento di interessi e prestazione di una garanzia, con l'obbligo del prestatario di restituire oro nelle stesse quantità e qualità ad una certa scadenza, oppure di corrisponderne l'equivalente in denaro.

Nella vicenda che ci occupa, tali rapporti contrattuali hanno dato luogo a contestazioni fiscali, con riferimento alla competenza temporale dei relativi costi.

In particolare, la società, che aveva costantemente esercitato la c.d. opzione d'acquisto, ossia pagato l'equivalente pecuniario dell'oro, alla scadenza del prestito, in luogo della restituzione del *tantundem*, aveva nondimeno dedotto i relativi costi, almeno per una parte quantificata, come si dirà, in via estimativa, nell'anno d'imposta in cui ricadeva la consegna iniziale in prestito del metallo, avendo attribuito a quest'ultima efficacia traslativa.

In tal modo, il rapporto contrattuale veniva inquadrato nella fattispecie del mutuo: tipico contratto "reale" che, come tale, comporta il trasferimento della proprietà per effetto della consegna di un bene fungibile (cfr. art. 1814 c.c.), qual è l'oro, con obbligazione del mutuatario di restituire alla scadenza la medesima quantità e qualità, oltre agli interessi nella misura convenuta; con la variante, nel caso di specie, della facoltà riconosciuta al mutuatario di pagare, in luogo del *tantundem*, l'equivalente pecuniario.

Secondo l'Ufficio accertatore, al contrario, i costi sarebbero stati di competenza dell'anno in cui era stata esercitata, in relazione alle singole forniture, l'opzione di trattenere in via definitiva l'oro e di pagare l'equivalente pecuniario.

A supporto della propria tesi, l'Ufficio, oltre a richiamare alcune prese di posizione, peraltro non univoche, dell'Amministrazione finanziaria^[31], aveva dedotto che in uno dei contratti vi era un'espressa clausola per la quale la proprietà si sarebbe trasferita con l'esercizio dell'opzione di acquisto; che, inoltre, la pattuizione per il pagamento degli interessi sarebbe stata indice di un contratto avente ad oggetto un diritto di natura personale, ossia il diritto alla prestazione di un servizio remunerato con detti accessori; infine, che le banche concedenti emettevano fattura non al momento della consegna dell'oro, ma al momento del pagamento dell'equivalente pecuniario da parte della società prestataria.

Ne erano scaturite pretese per le imposte commisurate ai costi dedotti, indebitamente ad avviso dei funzionari, e per le discendenti sanzioni per infedele dichiarazione.

Dopo sentenze di primo e di secondo grado favorevoli alla contribuente, l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, di cui i primi quattro attinenti ai recuperi impositivi sui prestiti d'uso di oro, sui quali ci si soffermerà.

Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate aveva lamentato la violazione dell'art. 109 del T.U.I.R., che disciplina, tra l'altro, la competenza temporale dei costi dell'impresa, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., recanti i criteri ermeneutici dell'interpretazione del contratto, in relazione agli artt. 1813 e ss. c.c., che dettano la definizione e la disciplina del mutuo.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il presunto omesso esame di quelle stesse circostanze di fatto, attinenti alle varie clausole negoziali, che aveva valorizzato nello svolgimento del primo motivo.

Il terzo motivo censurava il passaggio della sentenza volto ad evidenziare che, nella fattispecie, non v'era stata alcuna effettiva evasione d'imposta come conseguenza dell'asserita violazione delle norme sulla competenza. L'Amministrazione richiamava, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'inderogabilità delle norme sulla corretta imputazione a periodo dei costi inerenti all'esercizio dell'impresa.

Il quarto motivo lamentava la violazione, ancora, dell'art. 109 del T.U.I.R., stavolta sotto il profilo dell'indeterminabilità, al momento della consegna del metallo, dei relativi costi, quantificabili solo nel successivo momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto, secondo il valore corrente di mercato. A sostegno di tale rilievo, l'Amministrazione evidenziava che la società, proprio per l'imprevedibilità *ex ante* del prezzo unitario di "acquisto" del metallo, aveva dovuto operare la deduzione, asseritamente illegittima, sulla base di un valore meramente stimato, ancorché prudenzialmente stabilito in misura ampiamente inferiore al c.d. *fixing* sul mercato di Londra alla data della consegna dell'oro.

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha esaminato congiuntamente e ritenuto infondati i primi due motivi, con assorbimento del terzo, e ha dichiarato inammissibile la quarta censura.

Limiti su interpretazione e qualificazione del contratto

Convieni anzitutto dar conto dell'importante, sebbene non innovativa, premessa di carattere generale della Corte, in ordine ai limiti entro i quali è ammesso invocare il suo sindacato con riguardo all'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito.

Secondo il Supremo Collegio, l'interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, benché accomunate dal fine di pervenire alla determinazione dell'effettivo regolamento negoziale.

La prima, che logicamente precede la seconda, è diretta a ricostruire il significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti ed è governata dai criteri giuridici cogenti dettati dagli artt. 1362 e ss. L'individuazione della *voluntas* dei contraenti è stata sempre considerata dalla Suprema Corte un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, oggi censurabile in sede di legittimità alla stregua del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laddove viziato dall'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, oppure in forza dell'art. 360, comma 1, n. 3, qualora inficiato dalla violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Una volta individuata la comune intenzione delle parti del negozio, occorre sussumere lo stesso in un paradigma disciplinatorio, sì da riscontrarne l'aderenza, anche solo parziale o secondo schemi combinatori, con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore (contratti "tipici") oppure tra quelle conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, sebbene il contratto possa anche non corrispondere affatto ad una fattispecie "tipica" o ricorrente, e nondimeno mantenere la sua idoneità a costituire "legge" tra le parti, purché diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.

Ne discende che, per denunciare in modo ammissibile la violazione delle regole ermeneutiche rilevanti per l'attività propriamente interpretativa del contratto, è necessario dimostrare come e perché il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle medesime regole, non essendo invece sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione, eventualmente conseguibile per il tramite di una diversa valutazione degli stessi

elementi di fatto già esaminati^[4]. Ulteriore corollario è che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice di merito non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma è sufficiente che essa sia "plausibile".

Ben più ampio è il sindacato ammesso in sede di legittimità rispetto all'attività di qualificazione del contratto, che, avendo la funzione di stabilire quale sia la disciplina in concreto ad esso applicabile, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e, conseguentemente, può formare oggetto di verifica e di riscontro davanti alla Suprema Corte sotto tre distinti profili: a) la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, identificata dal giudice di merito come quella voluta dai contraenti; b) la rilevanza qualificante degli elementi di fatto, così come accertati; c) l'individuazione degli effetti conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta in un determinato paradigma normativo^[5].

Tornando ora al caso di specie, il primo motivo del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, pur richiamando anche l'art. 109 del T.U.I.R., era incentrato sulle disposizioni del Codice civile recanti i criteri ermeneutici del contratto, i quali, a giudizio della ricorrente, se correttamente applicati, avrebbero trattenuto i giudici di merito dall'assegnare efficacia traslativa alla consegna iniziale dell'oro.

Peraltro, al di là della sua formale illustrazione, il motivo in esame sembrava investire, nella sostanza, "il risultato interpretativo in sé", riservato per costante giurisprudenza di legittimità al giudice di merito, ed appariva, come tale, di dubbia ammissibilità. Ciò anche perché la sentenza impugnata aveva preso espressamente in considerazione, pur escludendone la decisività, i profili evocati dall'Ufficio come asseritamente ostativi alla riconduzione dei contratti nella fattispecie tipica del mutuo, con particolare riferimento alla clausola, contenuta peraltro in un solo contratto, secondo la quale il trasferimento della proprietà sarebbe avvenuto con l'esercizio dell'opzione di acquisto e il conseguente pagamento.

Ad ogni modo, ed è il primo dato interessante, la Corte ha valutato come ammissibile il motivo di ricorso, seppur giudicandolo, poi, infondato.

La ritenuta ammissibilità è da collegarsi, verosimilmente, al rilievo preliminare della Corte, secondo cui la censura della ricorrente avrebbe investito essenzialmente l'attività di qualificazione del contratto, operata dalla Commissione regionale attraverso l'accostamento del prestito d'uso di oro al mutuo, e quindi la "fase" della complessiva interpretazione rispetto alla quale, come si è visto, il sindacato di legittimità è ammesso nella misura più ampia; e ciò benché, come ancora opportunamente osservato dai giudici di legittimità, le censure di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale si addicano più propriamente, in generale, alla fase strettamente interpretativa.

Ad ogni modo, questa sorta di velata commistione o sovrapposizione tra le due menzionate "fasi" non deve sorprendere. Invero, la distinzione tra le stesse, in astratto nettissima, in quanto tradizionalmente definita come distinzione tra attività di "fatto", consistente nella ricerca dell'effettiva volontà dei contraenti, e attività, logicamente successiva, di "diritto", tramite l'applicazione delle norme giuridiche che configurano le fattispecie contrattuali tipiche, è, in concreto, assai meno semplice di quanto possa apparire.

Il più evidente punto di contatto tra le due "fasi" in questione è rappresentato dal profilo sopra indicato alla lett. b), tra i temi afferenti in via di principio all'attività qualificatoria, ossia la "rilevanza qualificante degli elementi di fatto" accertati dal giudice di merito.

L'individuazione degli elementi di fatto in funzione della ricostruzione della volontà negoziale è attività riservata al giudice di merito, ma quando si tratta di attribuire "rilevanza" a tali elementi ai fini della "qualificazione" del contratto e della sua eventuale assimilazione, anche solo parziale, ad una fattispecie tipica, si entra in una sfera di attività che impegna l'interpretazione ed applicazione delle norme.

È proprio in questa zona di "confine" che si situava, come si è visto, il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, attinente, in sostanza, all'individuazione del momento del passaggio della proprietà.

In particolare, l'attribuzione di significato alla clausola contrattuale invocata, come si è già riferito, dall'Amministrazione, nel contesto del tenore complessivo dei contratti, rientrava in prima battuta nell'attività propriamente ricostruttiva della volontà delle parti, ma, toccando il momento di verifica dell'effetto traslativo, si rifletteva al tempo stesso sulla qualificazione del negozio: segnatamente, sull'attribuzione al negozio di natura reale e di effetti reali, come sostenuto dalla società, o, viceversa, natura consensuale, con differimento del passaggio della proprietà al momento dell'esercizio della c.d. opzione di acquisto.

Una volta risolto questo aspetto, ne sarebbe direttamente derivata la deducibilità o meno dei costi già al momento della *traditio* iniziale, in quanto, ai sensi del menzionato art. 109, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., "le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ... ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale". Ciò, oltretutto, indipendentemente dalla qualificazione del prestito d'uso come mutuo o dalla sua mera "assimilazione" al medesimo tipo negoziale relativamente al fatto costitutivo e alla collocazione nel tempo dell'effetto traslativo. Infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ai contratti atipici devono applicarsi per analogia le norme sui contratti normativamente previsti,

“quando il concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti porti alla luce la sussistenza di situazioni analoghe a quelle disciplinate dalle norme che regolano i contratti tipici”^[6].

La Suprema Corte, nel rigettare la censura dell'Ufficio, si è ispirata al proprio consolidato orientamento, già ricordato, per il quale l'attività ermeneutica del giudice di merito deve essere reputata immune da vizi di legittimità ogni qual volta il risultato dell'interpretazione non sia irragionevole e inconciliabile con i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Accostamento del prestito d'uso di oro al mutuo

Secondo i giudici di legittimità, infatti, i dati testuali dei contratti, nel complesso considerati, non erano tali da poter contrastare in modo univoco e insuperabile la qualificazione operata dal giudice di merito, ovvero l'accostamento del prestito d'uso di oro al mutuo.

In tal senso, la denominazione di “prestito” è stata considerata, in modo condivisibile, come un dato “neutrale” o, comunque, insuscettibile di evidenziare l'illegittimità della sentenza di appello, atteso che il prestito per eccellenza è proprio il mutuo.

Quanto all'alternativa, offerta al contraente, tra la restituzione del *tandundem* e il pagamento dell'equivalente in denaro, è stata giudicata plausibile la lettura datane dai giudici di merito, nel senso della previsione di una mera facoltà alternativa di adempimento dell'obbligazione, per di più non completamente estranea alla disciplina del mutuo, ove il pagamento dell'equivalente pecuniario è peraltro previsto per il solo caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva o notevole difficoltà di restituire cose fungibili diverse dal denaro^[7].

Irrilevante, poi, nella direzione voluta dalla ricorrente, è stata ritenuta la previsione del pagamento degli interessi, che, come noto, è effetto naturale del mutuo, alla stregua di contratto oneroso.

Ancor più interessante è il rilievo della Corte sull'apparente “antinomia” tra l'accostamento al mutuo operato dalla Commissione regionale e la presenza, in uno dei contratti, di una clausola che, in sé considerata, sembrava chiara ed esplicita nel rimandare, invece, l'effetto traslativo al momento dell'acquisto del metallo, a chiusura del prestito.

La Corte ha risolto la questione sulla base, di nuovo, della salvaguardia dello spazio interpretativo riservato al giudice di merito, ed in specie considerando che la suddetta “antinomia” era stata espressamente valutata in sentenza e risolta sulla base di un giudizio, non immotivato né irrazionale, di subvalenza della clausola “distonica” rispetto alle altre presenti in contratto; giudizio considerato espressivo di “legittimo esercizio del potere/dovere di qualificazione del contratto”, dovendosi escludere che quella sola clausola potesse da sola imporsi in termini ostativi all'equiparazione del prestito d'uso al mutuo.

Le argomentazioni svolte dalla Corte per “giustificare” siffatta conclusione chiamano in causa i profili specificamente tributari della vicenda.

Individuazione dell'esercizio di competenza dei costi

In particolare, il Collegio ha osservato che, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza dei costi, l'assimilazione al mutuo trova supporto sia nella funzione di finanziamento del contratto, riconosciuta dalla stessa Agenzia ricorrente, sia nella considerazione che la conseguente imputazione dei relativi costi all'esercizio della consegna iniziale del metallo si pone maggiormente in sintonia con il principio di correlazione costi-ricavi.

Infatti, era pacifico che la società avesse immediatamente trasformato il metallo preso a prestito in prodotti semilavorati e, sempre nel medesimo esercizio, venduto gli stessi, con conseguente maturazione di ricavi.

Pertanto, da un lato, era arduo sostenere che alla data della consegna la società non avesse acquisito la piena disponibilità, non solo materiale ma anche giuridica, dell'oro preso a prestito, coerentemente con l'ulteriore circostanza che, sempre con la consegna, la società prestataria aveva assunto i rischi del perimento dell'oro.

Dall'altro lato, dal punto di vista dell'imposizione sul reddito, qualora non fossero stati attribuiti al medesimo esercizio anche i costi per l'acquisizione del metallo, ne sarebbe scaturito un risultato fiscale del tutto artificioso ed avulso dall'effettiva realtà economica, in quanto rappresentativo dei soli ricavi derivanti dalla trasformazione della materia prima, ma non anche dei costi sopportati “a monte” per procurarsi la stessa. In altre parole, se non si fossero ammessi in deduzione i costi corrispondenti ai ricavi già realizzati, si sarebbe finito con l'assoggettare ad imposizione una “ricchezza” inesistente.

Muovendo da questa preminente considerazione, il differimento dell'esborso finanziario per l'acquisto del metallo al momento della chiusura del prestito è stato valutato come il mero riflesso della causa di finanziamento del contratto, non implicante, però, il rinvio anche dell'emersione fiscale dei costi indispensabili per la realizzazione del processo produttivo.

Il rigetto dei primi due motivi di ricorso ha comportato l'assorbimento del terzo, che, nella sua formulazione, presupponeva quella violazione delle norme sulla competenza non ravvisata, in concreto, dai giudici di legittimità.

Giudizio di congruità del costo

Di non poco rilievo la pronuncia sul quarto motivo del ricorso, reputato inammissibile perché diretto a censurare una situazione di incertezza del costo in realtà non emergente dalla sentenza impugnata, ma anzi contrastante con quanto in essa rilevato circa la congruità dei costi dichiarati dalla contribuente, in quanto prudenzialmente commisurati ad un valore inferiore alle quotazioni correnti del *fixing* di Londra. Al di là del caso specifico, l'affermazione è importante a livello di principio, laddove la Corte osserva che il giudizio di congruità del costo non può non presupporre la determinabilità del medesimo.

Dunque, diversamente da quanto era implicito nella tesi erariale, la determinatezza del costo non equivale necessariamente alla sua immediata e certa quantificazione, al riparo da ogni possibile variazione sul piano numerico, ma è compatibile con la presenza e l'influenza di profili estimativi; talché, il costo "determinabile" e deducibile, fin dal momento della consegna al cliente del bene mobile alla cui produzione ha concorso il medesimo costo, con contestuale maturazione del corrispondente ricavo, è quello ragionevolmente stimabile sulla base di parametri oggettivi e razionali, ancorché gli eventi della vita dell'impresa o l'andamento del mercato rilevante in base a certi assetti negoziali possano poi comportare scostamenti in positivo o in negativo, esattamente quantificabili solo al momento della successiva manifestazione finanziaria.

Del resto, la Suprema Corte non è nuova a simili, condivisibili considerazioni. Ad esempio, nella sentenza n. 16349/2014, citata nella stessa pronuncia in commento, la Corte aveva affermato la necessaria correlazione, anche temporale, dei costi ai ricavi di esercizio cui i primi sono funzionali in una fattispecie in cui la determinazione "anticipata" di detti oneri presupponeva una vera e propria stima (con inevitabile approssimazione) dei medesimi: segnatamente, la valutazione peritale dei costi di ripristino di una cava.

A maggior ragione, quindi, doveva risultare dirimente tale principio nel caso qui considerato, atteso che la società, da un lato, poteva disporre di un parametro sufficientemente "certo" (e, quindi, non doveva necessariamente ricorrere ad una quantificazione su base estimativa), vale a dire il valore corrente dell'oro al momento della consegna del metallo o al termine del relativo anno d'imposta; dall'altro, aveva però prudenzialmente determinato e dedotto gli oneri in questione sulla base di valori unitari inferiori, salvo poi contabilizzare le sopravvenienze passive evidenziatesi nell'anno di esercizio della c.d. opzione di acquisto, in base al prezzo definitivo corrispondente al mutato ed accresciuto valore di mercato.

In conclusione, la pronuncia non reca un'affermazione di carattere generale sull'assimilabilità, sempre e comunque, al mutuo del prestito d'uso di oro, ma lega tale esito, nel caso concreto, alla plausibilità e coerenza logica dell'interpretazione in tal senso espressa dal giudice di merito.

In particolare, il carattere reale e l'effetto traslativo del contratto, che già in partenza apparivano le conseguenze più plausibili, in difetto di insuperabili elementi di segno contrario, della fungibilità dei beni consegnati, hanno trovato decisivo avallo nella pronta trasformazione del metallo e nella connessa esigenza di mettere in relazione, anche temporalmente, costi e ricavi di esercizio.

Sul piano processuale, dalla pronuncia si apprezza in modo evidente la ristrettezza del sindacato di legittimità ammissibile rispetto all'interpretazione e qualificazione del contratto, ancor più ridotti da quando l'art. 54 del D.L. n. 83/2012 ha riformato il n. 5) dell'art. 360 c.p.c., facendo venir meno, come spiegato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nelle note sentenze n. 8053/2014 e n. 19881/2014, il controllo sulla motivazione della decisione con riferimento ai canoni della sufficienza e della razionalità, mentre è residuo il solo controllo sul "minimo costituzionale" della esistenza della motivazione stessa, da intendersi come comprensibile, e non necessariamente compiuta ed appagante, esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Note:

[*] *Avvocato in Firenze, Partner di Miccinesi e Associati Studio Legale e Tributario*

[1] Il testo dell'ordinanza è riportato a seguire.

[2] Anche la giurisprudenza di merito è tutt'altro che copiosa sull'argomento. Quanto alle Commissioni tributarie, si riscontrano soltanto le pronunce di primo e di secondo grado che avevano preceduto la sentenza della Corte di cassazione qui commentata, mentre, riguardo alla giurisprudenza civilistica, si segnala una risalente sentenza del Tribunale di Milano (3 luglio 1995, n. 6735), secondo la quale "il contratto avente ad oggetto il prestito d'uso di una quantità d'oro, con pagamento di interessi ed obbligo di restituzione del *tantundem*, configura un mutuo". Più di recente, con l'ordinanza istruttoria del 27 gennaio 2015, il Tribunale di Sondrio ha ritenuto plausibile che, a prescindere dall'esatto inquadramento giuridico del contratto di prestito d'uso, l'effetto traslativo si verifichi con la consegna del metallo, in ragione del carattere fungibile del bene e del passaggio del rischio al momento della consegna.

[3] Risoluzione n. 96/E dell'11 maggio 2007; circolare n. 127/E del 15 maggio 1996; risoluzione n. 293/E del 9 novembre 1995. Peraltro, si veda in senso contrario la risoluzione della Direzione Affari Generali e Contenzioso Tributario, n. 25/E-32723 del 7 marzo 2000, laddove, seppure incidentalmente, si afferma che "il prestito d'uso d'oro è un contratto che determina il passaggio della proprietà in capo all'utente del metallo, il che avvicina di molto la fattispecie a quella della cessione".

[4] Le pronunce che ribadiscono tali principi si contano a centinaia. Si vedano, tra le moltissime conformi, Cass., Sez. III civ., 30 maggio 2007, n. 12721; Id., 27 marzo 2007, n. 7500; di recente, Cass., Sez. II civ., 19 settembre 2017, n. 21632.

[5] Cfr., tra le più recenti e significative, Cass., Sez. III civ., 14 luglio 2016, n. 14355, e 12 gennaio 2016, n. 420, quest'ultima richiamata da Cass., Sez. II civ., 6 giugno 2017, n. 14006.

[6] Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III civ., 13 gennaio 2005, n. 574; Id., 28 novembre 2003, n. 18229.

[7] Del resto, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge" (art. 1322, comma 1, c.c.); dunque, possono anche modificare lo schema abituale dei contratti tipici, i quali però rimangono tali purché non se ne snaturi la relativa causa.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.